

6.3.

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole:, per le imprese e per gli altri soggetti obbligati all'iscrizione al sistema SISTRI. In considerazione della mancata operatività del sistema SISTRI, il contributo già versato dai predetti soggetti per gli anni 2010 e 2011 è imputato alle annualità successive, a decorrere dalla data di effettiva operatività del sistema.

Conseguentemente, dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:

3-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, sono individuate norme di semplificazione e relative istruzioni tecniche ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sulla base dei seguenti criteri:

- a) possibilità di effettuare tutti gli adempimenti gestionali mediante le associazioni di categoria o il gestore del servizio pubblico incaricato in luogo del produttore iniziale; a tal fine sono previste modalità tecniche di accesso al SISTRI che consentano ai soggetti incaricati di adempiere agli obblighi previsti, anche attraverso sistemi di interoperabilità secondo i normali *standard* tecnologici semplificando e velocizzando le procedure;
- b) adozione di modalità semplificate specifiche per i conferimenti presso piattaforme fisse, o presso piattaforme mobili o mezzi di trasporto attrezzati alla ricezione dei rifiuti che stazionano temporaneamente in aree preposte, con particolare semplificazione per i conferimenti effettuati nei limiti di cui all'articolo 212, comma 8, primo capoverso, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; a tal fine sono previste le modalità affinché la tracciabilità dei conferimenti sia garantita dal soggetto gestore della piattaforma senza ulteriori obblighi per i produttori iniziali;
- c) introduzione di semplificazioni per i circuiti organizzati nella forma della microraccolta presso i singoli produttori di rifiuti, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera *pp*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilendo modalità che tengano conto della molteplicità dei soggetti produttori e della varietà dei rifiuti conferibili per ciascun ciclo di microraccolta; a tal fine sono previste le modalità affinché la tracciabilità dei conferimenti sia garantita dal soggetto gestore della microraccolta stessa senza ulteriori obblighi per i produttori iniziali;
- d) adozione di modalità semplificate e adeguate nei casi in cui i rifiuti siano prodotti al di fuori dell'unità locale dalle attività di cui all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) sono fatte salve le modalità di gestione semplificate disposte con accordi e contratti di programma di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

[Rubinato Simonetta](#)